Domanda: Alla luce dell'emanazione del nuovo T.U. Ambientale 152/2006, la realizzazione di una discarica abusiva da quale articolo viene prevista, in considerazione che il D.L.vo 22/97 è stato abrogato?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Con l'entrata in vigore del T.U. Ambientale occorre osservare che le disposizioni relative alla realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata non sono mutate.

Sotto il profilo sanzionatorio del comportamento di chi "realizza o gestisce una discarica non autorizzata", l'art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 riproduce sostanzialmente la precedente disposizione di cui all'art. 51, comma 3, del Decreto Ronchi (vi è giusto un "arrotondamento" delle sanzioni pecuniarie).

Per quanto riguarda la definizione di cosa sia una "discarica abusiva" questo concetto resta rimesso alla dottrina ed alla giurisprudenza giacché continua a non esserci una norma che ne dia una esplicita definizione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 28 dicembre 1994 n. 12753 (Pres. Zucconi Galli Fonseca - Rel. Raimondi) hanno delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica; e poiché le stesse Sezioni Unite non hanno da allora mai mutato orientamento, il concetto espresso è formalmente ma anche sostanzialmente valido nel contesto della attuale normativa vigente.

Si legge nella motivazione della sentenza che "(...) la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione dell'opera. Dopodichè diventa ad effetti permanenti (…) " . La seconda ipotesi, di gestione di discarica senza autorizzazione, presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di una

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine (come, ad esempio, quelle per il compattamento dei rifiuti) diretta al funzionamento della discarica. Il reato è permanente per tutto il tempo in cui l'organizzazione è presente e attiva. Essendo esso centrato sulla gestione, non importa se per un intervallo, non vengano scaricati rifiuti nell'area di discarica a causa di una circostanza contingente (...)".

Dunque, secondi le Sezioni unite per la realizzazione di una discarica abusiva occorre un'attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie di azioni logico-operative e soggettive tali da integrare appunto una fattispecie tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di discarica.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248